

Sent. n. 176/2024 pubbl. il 15/07/2024
Rep. n. 178/2024 del 15/07/2024

N. 169/2024 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr.ssa Pier Paolo Lanni
dr. Luigi Pagliuca
dr. Francesco Bartolotti

presidente
giudice
rel./est. giudice

nel procedimento n. 169/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

nonché di

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-
indebitato [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e del socio
accomandatario [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

...0000000...

letto il ricorso proposto da [REDACTED] dal
socio accomandatario [REDACTED] per l'apertura della liquidazione
controllata del proprio patrimonio (della società e del socio illimitatamente
responsabile);

vista la relazione particolareggiata e viste altresì le note a chiarimenti della
parte ricorrente e le conseguenti osservazioni dell'OCC;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una
procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65,
comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento

Firmato Da: LANZI PIER PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c78ec17ca5dcb0d4e36d9d77cbb
Firmato Da: BARTOLOTTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49ab6b171a74d4c13224a92dca6d



unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che la società ricorrente ha sede legale in provincia di Verona (località ~~di S. ...~~ alla ~~di S. ...~~) ed il socio accomandatario risulta parimenti residente in provincia di Verona (al medesimo indirizzo);

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (inerenti alla società e al socio); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;



Sent. n. 176/2024 pubbl. il 15/07/2024

Rep. n. 178/2024 del 15/07/2024

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Nicola CALTRONI, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della società e del socio accomandatario, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria di entrambi;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: la società (avente ad oggetto sociale la locazione di beni immobili) sulla base della documentazione prodotta con il ricorso, risulta allo stato inattiva dall'anno 2016 ed integrare impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. d) CCII, come attestato dall'OCC (cfr. p. 5 relazione particolareggiata); il socio accomandatario [REDACTED] ha svolto l'attività di cuoco nel ristorante di famiglia; attualmente percepisce un emolumento previdenziale ed è amministratore unico della società [REDACTED] (di cui sono socie, al 50% ciascuna, le due figlie [REDACTED] ed [REDACTED]), avente oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di nuove tecnologie di cottura e lavorazione di alimenti;

rilevato che la società ricorrente non produce ricavi ed a fronte di un attivo patrimoniale di € 184.000,00 ha debiti per € 450.000,00, originati essenzialmente dall'inadempimento all'obbligo assunto con contratto preliminare, di vendita dell'immobile originariamente destinato all'esercizio dell'attività di ristorazione della famiglia di origine del socio [REDACTED] il quale è a sua volta esposto per il medesimo debito, l'attivo patrimoniale della società è costituito unicamente dall'immobile indicato (appunto stimato nella somma di € 184.000,00 dal consulente tecnico d'ufficio nominato nella procedura esecutiva immobiliare proposta dal creditore); quanto al socio accomandatario, emerge come lo stesso sia titolare del diritto di piena proprietà, per la quota di 2/3 su di due immobili ad uso abitativo, il cui valore di mercato è stato stimato dal debitore nell'importo di € 12.800,00; il socio è pure proprietario di una vettura Ford Ka tg [REDACTED] immatricolata nel 2018 e del valore di mercato stimato in circa € 8.000,00, che lo stesso ha chiesto di poter escludere dalla liquidazione al fine di poterla utilizzare per recarsi al lavoro; [REDACTED] risulta percepire una pensione che l'OCC ha attestato nell'importo netto mensile di € 1.800,00 (per dodici mensilità) oltre a godere di un compenso dalla società di cui è amministratore, dell'importo determinato dall'OCC nella somma media mensile netta di € 2.700,00 al mese, per dodici mensilità (tenuto conto di un compenso di € 3.000,00 da sottoporre ad imposizione Irpef); dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, i ricorrenti sono gravati da un ingente debito comune, di

Firmato Da: LANINI PIER PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c78e217cabdc3cdda36d98d77c6bb
Firmato Da: BARTOLOTTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48e06b171a74dafc132249a2dca8d



Sent. n. 176/2024 pubbl. il 15/07/2024

Rep. n. 178/2024 del 15/07/2024

oltre 450 mila euro; a fronte di tale situazione debitoria, società e socio accomandatario risultano godere di un patrimonio costituito dall'immobile della società originariamente adibito a ristorante; dalla quota di beni immobili del socio, di valore esiguo; dalla vettura del socio già indicata e dalle quote di reddito di [REDACTED] da cui deve detrarsi quanto occorrente per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare; sicché, all'evidenza, entrambi i ricorrenti, con le proprie rispettive sostanze, non sono in grado di far fronte alla esposizione debitoria indicata;

rilevato che deve darsi atto della circostanza che il socio accomandatario risulta pure proprietario dell'immobile adibito a casa di abitazione in località [REDACTED] n. [REDACTED] del Comune di [REDACTED] (), tuttavia non assoggettabile a liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma quarto lettera c) CCII, poiché conferito in fondo patrimoniale sin dal 2007; peraltro non emerge dalle verifiche effettuate dall'OCC che sussistano i presupposti dell'art. 170 c.c.;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

considerato che il ricorrente [REDACTED] deve essere autorizzato a trattenere la somma mensile di € 2.650,00 al mese, in ragione dell'ammontare complessivo delle spese familiari del nucleo familiare, composto, oltre che dal ricorrente, anche dalla moglie, priva di reddito, nonché dalla figlia [REDACTED], la quale risulta percepire un reddito da lavoro mensile attestato dall'OCC nell'importo netto di € 1.650,00 al mese; a tale fine, deve ritenersi congrua una contribuzione da parte della figlia al *menage* familiare di € 400,00 al mese, siccome proposto dall'OCC (importo peraltro coerente con la propria quota, di un terzo, dell'ammontare complessivo delle spese per alimenti e cura della persona, indicate dal debitore in € 1.100,00, nonché con una partecipazione, invero minima, alle spese di utenza domestica); deve pure darsi atto che - ai fini della determinazione della quota di reddito da lasciare nella libera disponibilità del debitore, cui consegue l'obbligo per lo stesso di mettere a disposizione della procedura una quota residua superiore rispetto a quella idealmente indicata dal debitore e dallo stesso OCC - deve pure tenersi conto di un ammontare complessivo di spese del valore di € 3.000,00, siccome indicate dallo stesso debitore nel ricorso introduttivo (ed opportunamente arrotondato); non può invece aversi riguardo alla maggior somma, che il debitore ha indicato in € 3.000,00 anche al netto del contributo della figlia convivente, senza ulteriori precisazioni; neppure può ritenersi giustificato l'importo complessivo di € 3.341,00 ipotizzato dall'OCC mediante il riconoscimento di un costo medio mensile di € 50,00 per *"manutenzione elettrodomestici"* e di € 270,00 per *"sostituzione caldaia"*, trattandosi di spese prive di giustificazioni e che potranno in ipotesi venire in rilievo quali costi di natura straordinaria, non ricorrente o periodica, per il caso di effettiva necessità di provvedere a riparazione o a sostituzione;

considerato che, in ragione dei redditi lavorativi suindicati deve quindi determinarsi la quota di € 2.650,00 al mese esclusa dalla liquidazione; detta quota potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di

Firmato Da: LAVIN PIER PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c7f89c17ca6dc31cd4e36d86d77c5b1
Firmato Da: BARTOLOTTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48e5b171a740d613274a2a2fca6d



specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati; in tale prospettiva, pure le spese per riparazione o sostituzione della caldaia o di elettrodomestici dovranno essere potranno eventualmente essere prese in considerazione ai fini di una diversa determinazione della quota di reddito da lasciare nella libera disponibilità del debitore nel momento della effettiva esigibilità dei correlativi esborsi e previa verifica ed attestazione da parte del gestore della crisi circa la necessità dell'intervento da eseguirsi e circa l'attendibilità dei preventivi; ogni residua quota in eccesso di reddito, comprese eventuali tredicesima e quattordicesima, dovrà essere messo a disposizione della procedura; a tale riguardo sarà cura dell'OCC attuare le modalità ritenute più opportune al fine di assicurare, senza pregiudizio per il debitore, il puntuale adempimento degli obblighi previdenziali cui lo stesso è tenuto in relazione ai compensi percepiti per il ruolo di amministratore unico della società [REDACTED]

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte di ciascun ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente (o all'ente previdenziale) di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo di € 2.650,00, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;

considerato che l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;



Sent. n. 176/2024 pubbl. il 15/07/2024

Rep. n. 178/2024 del 15/07/2024

considerato a tal riguardo che: alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024: 1) *"la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura"*; 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.09.2022), con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281NCCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato, quanto alla richiesta del debitore [REDACTED] di escludere dalla liquidazione la propria vettura Ford Ka tg [REDACTED] immatricolata nel 2018

Firmato Da: LANNI PIER PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c786c17ca6dc3ca4e36a95a77c8bb
Firmato Da: BARTOLOTTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 45e6b517a74da1c13224a2dca6d



(valore indicato € € 8.000,00), di poter autorizzare il ricorrente, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCI, ad utilizzare la menzionata autovettura per le esigenze lavorative e familiari fino a che il Liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua liquidazione; in caso contrario, il ricorrente dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella sua disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità del suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quiquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e del socio accomandatario [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);
- 2) nomina Giudice Delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Nicola CALTRONI;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'immobile conferito in fondo patrimoniale e della vettura Ford Ka tg [REDACTED] indicata in parte motiva che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, potrà continuare ad essere utilizzata dal ricorrente [REDACTED] nelle more delle operazioni di liquidazione, impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della liquidazione;
- 6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 2.650,00 con obbligo di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;

visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,



- 7) ORDINA al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
- 8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 9) DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCL. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
 - entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;



Sent. n. 176/2024 pubbl. il 15/07/2024
Rep. n. 178/2024 del 15/07/2024

- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal ____) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/07/2024.

Il giudice relatore
Francesco Bartolotti

Il presidente
Pier Paolo Lanni

Copia conforme analogica estratta dal
fascicolo telematico.
Verona, 15.7.2024

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Emanuela AVIGNI



Firmato Da: LANNI PIER PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c708c17c66dc3bde4e3838d77cbb5
Firmato Da: BARTOLOTTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48eb5b5171a74d4fc1322f1a1a62f6c6d

